

COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera di C.C. n. 44 del 28.11.2002 (con decorrenza 01.01.2003)

Contestualmente è stato abrogato il Regolamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 11.03.2004 (con decorrenza 01.01.2004)

Modificato con delibera di C.C. n. 25 del 30.03.2006 (con decorrenza 01.01.2006)

Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 28.01.2010 (con decorrenza 01.01.2010)

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 3 – Istituzione della tariffa igiene ambientale

Articolo 4 – Presupposto della tariffa

Articolo 5 – Soggetti obbligati e responsabili del pagamento della tariffa

Articolo 6 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, della detenzione o conduzione.

Articolo 7 - Superficie utile

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 – Tariffa di riferimento e determinazione della tariffa

Articolo 9 – Piano finanziario e relativa relazione

Articolo 10 - Articolazione della tariffa

Articolo 11 - Deliberazione annuale della tariffa

Articolo 12 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

Articolo 13 - Determinazione delle classi di attività per le utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.

TITOLO III – CATEGORIE, ESENZIONI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 14 - Categorie di utenza

Articolo 15 – Assegnazione delle persone occupanti i locali

Articolo 16 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

Articolo 17 - Utenze non stabilmente attive

Articolo 18 - Locali e aree non assoggettabili alla tariffa

Articolo 19 – Agevolazioni

Articolo 20 - Riduzioni della tariffa

Articolo 21 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 22 – Denunce

Articolo 23 – Denuncia di cessazione

Articolo 24 - Tariffa giornaliera di smaltimento

Articolo 25 – Modalità per l'applicazione e la riscossione della tariffa.

Articolo 26 - Il funzionario responsabile

Articolo 27 - Poteri e attività del Comune

Articolo 28 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia

Articolo 29 - Sanzioni

Articolo 30 – Rimborsi

Articolo 31 - Manifestazioni ed eventi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

Articolo 32 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Articolo 33 - Disposizioni finali

Articolo 34 – Disposizioni transitoria

Articolo 35 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in campo d'inadempienza.

Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri d'efficienza, d'efficacia e d'economicità.

Articolo 3 – Istituzione della tariffa igiene ambientale

1. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è istituita dal Comune apposita tariffa annuale sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D. Lgs 22/97 ed è determinata annualmente con delibera in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità successivamente indicate.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato dall'apposito regolamento.

Articolo 4 – Presupposto della tariffa

1. Presupposto dell'assoggettamento alla tariffa è la disponibilità, la conduzione, l'uso in qualsiasi forma, o il possesso di locali ed aree ad uso abitativo o produttivo di qualsiasi genere in cui si generano o possono generarsi rifiuti urbani o assimilati agli urbani anche in quantità minima, nonché l'esercizio nel territorio comunale di un'attività o professione, in ogni modo denominata, suscettibile in qualche modo di produrre anche solo potenzialmente rifiuti di carattere urbano o assimilato all'urbano.
2. La tariffa è applicata anche alle aree e ai locali pertinenziali o accessori in ogni modo denominati, anche se separati, ma funzionalmente asserviti all'immobile principale ove si svolge l'attività o ha sede il nucleo familiare.
3. La tariffa è applicata per i rifiuti che sono soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte. La tariffa non può essere applicata per ogni altro servizio che non rientri nei rifiuti a privativa.

Articolo 5 – Soggetti obbligati e responsabili del pagamento della tariffa

1. Per la presunzione che qualsiasi insediamento o abitazione è potenzialmente atto a produrre rifiuti, la tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, associazione, ente pubblico e/o privato o altro, occupi, detenga o conduca locali o aree scoperte operative, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in

comune i locali e le aree.

2. La tariffa è dovuta anche da chi occupi, detenga oppure conduca locali o aree scoperte di cui all'articolo precedente, anche senza uno specifico titolo ovvero anche se non usufruisce del servizio a condizione che il servizio sia attivato e la fattispecie non rientri in una delle ipotesi di deroga o esenzione previste dalle norme primarie o regolamentari.
3. Per le utenze domestiche la tariffa è accertata: se è riferita all'abitazione dove risiede, nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia ovvero nel proprietario o titolare di diritto reale o di altro coobbligato; nel proprietario, nel gestore o nel locatore, quando trattasi di locali assegnati a soggetti non residenti o ad utilizzatori indistinti o soggetti a rinnovarsi frequentemente ovvero nella persona che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi.
4. Per le utenze non domestiche la tariffa è accertata nei confronti della persona giuridica, ditta individuale, professionista, ente, associazione, condominio o altro ovvero nella persona che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi, compreso il proprietario, conduttore o utilizzatore rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i conviventi, coabitanti, e fra chi usa in comune i locali e le aree.
5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto obbligato o coobbligato ovvero al legale rappresentante o che ha titolo negoziale.
6. Il soggetto viene identificato normalmente dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione o affitto e da qualsiasi altro elemento in possesso dell'ufficio preposto all'applicazione e controllo dell'applicazione della tariffa.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della denuncia e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. L'ufficio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
9. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore l'anno, obbligato alla denuncia e al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.
10. Le parti comuni delle utenze condominiali diventano singolarmente soggette alla tariffa solo nel caso che risultino autonomamente identificabili come unità o locali singolarmente e separatamente identificabili.
11. Il proprietario e l'amministratore del condominio hanno l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazioni d'uso.

Articolo 6 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, della detenzione o conduzione.

1. La tariffa è commisurata in base alle tariffe di cui agli articoli successivi ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la disponibilità; qualora l'inizio e la fine ricadano nello stesso mese, l'obbligazione è dovuta per un mese intero con decorrenza dallo stesso mese di inizio di occupazione.
3. La tariffa è frazionabile in dodicesimi, corrispondenti a mesi solari interi per i seguenti casi: nuove utenze domestiche e non domestiche; estinzione di utenze domestiche e non domestiche; fallimento di utenze non domestiche; esenzioni e agevolazioni soggettive contrassegnate dalla possibilità di frazionamento mensile; variazione in diminuzione delle persone delle utenze domestiche.
4. A seguito della denuncia di variazione, le modifiche che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa, producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata detta denuncia ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta variazione.
5. Resta salvo il potere d'accertamento dell'ufficio in merito alla decorrenza effettiva dell'inizio, variazione o cessazione.
6. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. A tal fine è necessario che l'utente indichi tutti i dati necessari relative all'utenza interessata producendo idonea documentazione (risoluzioni delle utenze, quello della conduzione, ecc.) ovvero fornisca indicazioni al fine di individuare l'utente subentrato nei locali e nelle aree.
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Articolo 7 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. In deroga a quanto stabilito nel precedente capoverso, la superficie minima soggetta a tariffa è quella determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 183 della L. 296/2006; qualora le superfici calpestabili siano maggiori, si applica quest'ultima.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e le loro pertinenze ovvero per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei

locali. Sono considerate utili anche le superfici dei prefabbricati, caravan, tende e simili, purché effettivamente utilizzate ove sono ubicate.

4. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, sono esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - a) Luoghi, locali e/o aree, impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - b) La parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, in ogni caso non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - c) Locali ad uso abitativo non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), salvo che non siano allacciati alle predette utenze tramite terzi o provvedano con elementi sostitutivi ai servizi di rete.
 - d) Le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alla parte di esse dove si svolgono le funzioni religiose.
 - e) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana.
 - f) Aree esterne di parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno, ed aree accessorie di locali ad uso non domestico o comunque costituenti pertinenza.
 - g) Aree esterne destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra, con esclusione, per quest'ultime, di quelle stabilmente fisse che si possono ricondurre a locali coperti, compresi i chioschi di vendita diretta.
 - h) Aree esterne adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti, con esclusione dell'area relativa allo stazionamento per il rifornimento e attività accessorie.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 – Tariffa di riferimento e determinazione della tariffa

1. Per quanto riguarda la tariffa di riferimento e la determinazione si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 158/99.

Articolo 9 – Piano finanziario e relativa relazione

1. Per quanto riguarda il piano finanziario si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 8 del D.P.R. 158/99.

Articolo 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali - quantitativa dei rifiuti.
2. Ai soli fini del computo tariffario, il numero delle persone costituenti il nucleo familiare determinato al momento dell'estrazione dei dati per il piano finanziario e rimane invariato per l'intero anno.
3. Il Comune ripartisce, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolti nel Comune (al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata) la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'allegato 1 di cui al D.P.R. N. 158/99.
4. La tariffa verrà articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 11 - Deliberazione annuale della tariffa

1. Sulla base del piano finanziario, il Comune, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa, determina l'articolazione tariffaria.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza. In particolare, deve indicare: la suddivisione delle entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti, le percentuali di riduzione, le agevolazioni.

Nella determinazione il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche, in attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99

Articolo 12 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascun'utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
3. La quota variabile della tariffa, relativa alla singola utenza, viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'Organo Competente determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti alla Tabella 2 dell'allegato 1. del D.P.R. 158/1999.

Articolo 13 - Determinazione delle classi di attività per le utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.

1. I locali e le aree, relative alle utenze non domestiche, sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Per ogni classe di attività, vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
3. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
4. Sino a che non siano definiti e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti dalle singole utenze per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, il Comune in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq di

superficie (esclusa la superficie dove si producono rifiuti non assimilati) ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.

5. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe l'Organo Competente determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra gli intervalli previsti dalle Tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
6. Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente esempio:

Attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
5	Stabilimenti balneari, piscine
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante; case uso foresteria, comunità, convitti
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, case albergo, alloggi in strutture residenziali
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari e di beni deperibili;
30	Discoteche, night club, circoli privati

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con loro maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

TITOLO III – CATEGORIE, ESENZIONI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 14 - Categorie di utenza

1. Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:
 - a) utenze domestiche
 - b) utenze non domestiche o attività
2. Nelle utenze domestiche rientrano i soggetti che hanno la residenza alla data dell'inizio di validità di cui all'articolo 6; sono considerati utenti domestici i soggetti che ottengono la residenza nei locali soggetti a tariffa entro la fine del terzo mese successivo dalla data di inizio detenzione del sopra citato articolo, ovvero i conduttori, persone fisiche, che non rientrano tra le utenze non domestiche. Non rientrano nelle utenze domestiche i convitti, le convivenze tipo caserme, conventi e simili. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni e tutti i soggetti non identificabili come utenti domestici.

Articolo 15 – Assegnazione delle persone occupanti i locali

1. Per le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi, il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelli non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Dove sono ospitati lavoratori stagionali in agricoltura, è attribuita la tariffa, parte fissa e variabile, corrispondente al numero di componenti fino alla concorrenza di sei (considerando i residenti e gli ospiti); oltre a sei componenti si applica, per ogni ulteriore ospite, un sesto della tariffa variabile riferita a sei occupanti.
2. Alle utenze domestiche intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 persone; resta salvo il potere dell'ufficio di accertare e addebitare un maggior numero di soggetti. Si applicano in ogni caso le penalità e gli interessi.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 16 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA o evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune, qualora contrastino in termini di rilevanza con la reale attività esercitata, si fa riferimento a quest'ultima.
2. Quando sono svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte attività distintamente classificate per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa, si fa riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa. Alle superfici ubicate in luoghi diversi, che presentano diversa destinazione d'uso, verrà applicata la relativa tariffa, anche se di pertinenza all'esercizio stesso.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 17 - Utenze non stabilmente attive e condizione particolare dei locali

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 s'intendono ad esempio:
 - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, le abitazioni dove l'utente non ha la residenza;
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti alla presenza di mercati o manifestazioni di vario genere). A predette utenze si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione;
 - c) le aree scoperte delle utenze non domestiche riconducibili alle categorie:
 - 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 23 – Mense, birrerie, burgerie
 - 24 – Bar, caffè, pasticceria, gelateria
 - 30 - Discoteche, night club, circoli privatidi cui al D.P.R. 158/99, non dotate di strutture stabili, sono soggette all'applicazione della tariffa corrispondente nella misura dei 5/12, previa dichiarazione di parte, *ovvero in caso di accertamento d'ufficio, da elementi oggettivamente riscontrabili.*
2. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario o del conduttore ed effettivamente utilizzabili e arredate, verrà associato un numero di occupanti pari a due persone, salvo verifica e accertamento dell'ufficio di un maggior numero di occupanti.
3. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario o del conduttore ed effettivamente utilizzabili e non arredate, verrà associato un numero di occupanti pari a 3 persone e sarà dovuta la tariffa con un importo pari alla sola quota della componente fissa a condizione che siano risultati sfitti e mai utilizzati nel periodo e l'utente dimostri l'effettivo mancato utilizzo con idonea documentazione. Resta fermo quanto stabilito dal comma precedente.
4. In caso di locali non abitativi, quali autorimesse, magazzini, tettoie posseduti singolarmente dall'occupante e, pertanto, classificabili come non "serventi" di una abitazione occupata, viene applicata la tariffa fissa pari a tre persone.

Articolo 18 - Locali e aree non assoggettabili alla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono

oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali o aree:

- Locali comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non autonomamente utilizzabili per l'esercizio di attività e/o destinati a portineria, alloggi, sale riunioni e simili;
- I luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.60 o interclusi;
- Cavedi, cortili interni non accessibili;
- I depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodi di validità del provvedimento; tale non assoggettabilità è comunque limitata non oltre la data di fine lavori, ovvero, se antecedente, alla data in cui di fatto sono divenuti, di nuovo, potenzialmente produttivi di rifiuti;
- Locali e fabbricati di servizio diretto dell'attività agricola principale quali stalle, fienili, ricovero attrezzi, stoccaggio derrate nonché tutti gli altri locali di cui l'imprenditore agricolo o coltivatore diretto abbia la disponibilità, con l'eccezione dei locali di abitazione (personale, dei collaboratori e/o dipendenti), delle relative autorimesse, dei locali ed aree utilizzate nell'esercizio di attività di agriturismo (somministrazione di alimenti e/o bevande, degustazione, pernottamento, sala mostre, attività didattiche, aree attrezzate), degli uffici, degli spacci per vendita diretta, nonché di tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani e assimilati e riconducibili all'ospitalità di persone (box prefabbricati, container e simili) locali uso abitativo – alloggio, ricavati in strutture diverse dall'abitazione e di tutti i locali in cui viene svolta un'attività di lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli riconducibili ad attività simili esercitate da altri imprenditori.
- Aree scoperte adibite a verde, purché siano destinate come pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche e che, per quest'ultime, non venga svolta alcuna attività.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono ricomprese le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite a sale operatorie, astanterie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le suddette circostanze, alla pari di quelle relative a quelle indicate all'articolo 7, comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione; le stesse devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità - inabitabilità emessa dagli organi competenti.

5. La tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti in base anche a quanto segue.
6. I locali di abitazione, anche ad uso foresteria, si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati almeno a due tra i servizi a rete (acqua, gas, elettricità) ovvero anche quando risultino allacciati tramite terzi o provvedano con elementi sostitutivi ai servizi di rete.
7. I locali e le aree a diversa destinazione da quelli del comma precedente, si considerano potenzialmente idonei a produrre rifiuti quando risulti rilasciata licenza, permesso, agibilità, concessione o autorizzazione per l'utilizzo ovvero risulti l'esercizio di attività anche se dichiarata ad altri enti od organismi. E' fatto salvo l'onere della prova contraria.

Articolo 19 – Agevolazioni

1. Il Comune assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata annualmente, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente. L'agevolazione spetta esclusivamente alle utenze domestiche di soggetti residenti.
2. La tariffa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico viene ridotta di una percentuale determinata in sede di delibera annuale di approvazione delle tariffe.
3. La richiesta di riduzione deve essere consegnata all'Ufficio Tributi nei termini previsti per la disciplina delle denunce su conforme modello predisposto dall'ufficio; lo stesso ha sotto questo aspetto valore vincolante per l'utente.
4. L'utente domestico che effettua il compostaggio deve produrre apposita richiesta di agevolazione dichiarando di:
 - avere attivato detta attività con idoneo contenitore all'uopo destinato
 - avere il possesso esclusivo di aree destinate a verde dove conferire successivamente la frazione umida per l'utilizzo come emendante e fertilizzante.

La dimostrazione è assunta con la presentazione dell'acquisto di un compostatore ovvero di avere il possesso di idoneo contenitore. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche e ad eventuali non conformità si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti.

Articolo 20 - Riduzioni della tariffa

1. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per i locali e le aree situati oltre la distanza stabilita nel Regolamento della gestione dei rifiuti.
2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, la parte variabile della tariffa dovuta è ridotta al 40% a seguito d'attestazione dell'Ufficio competente per la gestione del servizio di raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
4. I soggetti passivi che sono in grado di dimostrare di avere sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi, allo scopo di ottenere una minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico o di selezione dei rifiuti, tale da agevolare lo smaltimento dei rifiuti stessi da parte del Servizio, possono ottenere, previa domanda, un'agevolazione nella misura fissa del 30% da applicare sulla parte variabile della tariffa. Lo sgravio viene accordato spetta dopo l'accertamento tecnico effettuato dall'ufficio che gestisce il servizio della raccolta, il quale esprime il parere tramite relazione indicando la percentuale dell'agevolazione entro il limite massimo sopra fissato.
5. In sede di deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, l'Amministrazione Comunale può stabilire, in relazione al differenziale di costo sostenuto per l'avvio a compostaggio e l'avvio a smaltimento rifiuti, una riduzione della tariffa per le utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti organici.

Articolo 21 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 158/99, il Comune prevede una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati come sotto indicato.
2. Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/97 ovvero ai sensi del regolamento comunale che disciplina la gestione del servizio che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la parte variabile in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero.
3. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che l'operatore economico, relativamente all'anno in oggetto, dimostri con documentazione, che i rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel singolo insediamento siano oggettivamente ed effettivamente stati avviati ad attività di recupero.
4. La richiesta di cui al comma precedente può essere inoltrata solo dopo la scadenza dell'anno solare di riferimento; la stessa deve essere corredata della documentazione da cui risulti oggettivamente ed effettivamente l'avvio diretto al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani; deve contenere la specifica denominazione del tipo di rifiuto, la quantità prodotta avviata al recupero; le quantità dovranno essere espresse in kg. (eventuali conversioni da volume a kg. secondo tabelle standard per tipologia di rifiuto); sono esclusi dal totale dei rifiuti complessivamente avviati al recupero i rifiuti derivanti dagli imballaggi terziari, ed eventualmente secondari, per i quali l'operatore economico è tenuto a provvedervi in proprio ai sensi dell'articolo 43, comma 2° del D. Lgs. 22/97 e le quantità di rifiuto, che dopo essere state avviate al riutilizzo, di fatto, non sono state riutilizzate.

5. Il Funzionario può richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta e sopra richiamata risulti insufficiente per valutare la richiesta.

6. Il funzionario, per verificare quanto sia la spettanza e quantificarla, segue la seguente formula:

$$TVR = \frac{t_{mr} * q_{rr}}{k_d * m_q}$$

ove

- TVR= tariffa variabile da rimborsare (non superiore a trm)
 - t_{mr}= massimo rimborsabile della tariffa variabile (100% della tariffa parte variabile)
 - q_{rr}= quantità di rifiuti in Kg. oggettivamente ed effettivamente avviati al riutilizzo
 - k_d= quantità rifiuti in Kg. assimilati agli urbani producibili per categoria presa in esame, per m_q. e per anno; per quanto attiene alla quantità media di rifiuto (q_{mr}) prodotto si fa riferimento ai coefficienti di produzione fissati in sede di determinazione della tariffa di cui al comma 5 dell'articolo 14 del presente regolamento relativamente alla categoria presa in oggetto;
 - m_q= metri quadrati tassati per singolo insediamento produttivo (con esclusione a titolo esemplificativo di uffici, mense, spogliatoi e di tutti gli altri locali ed aree diversi dalla produzione o lavorazione);
7. Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori all'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di obbligazione.

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 22 – Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo 5 devono presentare, entro il secondo mese successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali, delle aree e delle persone. Fermo restando quanto detto, il termine ultimo per non incorrere nell'omissione della dichiarazione è fissato entro il mese di febbraio dell'anno successivo in cui ha avuto inizio la disponibilità e/o l'occupazione dei locali; oltre la predetta scadenza sono dovuti interessi e/o sanzioni. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed hanno carattere vincolante.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini della denuncia originaria, ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere oltre l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione, detenzione o conduzione, i dati del proprietario dell'immobile o dell'area e gli identificativi catastali:
 - per le utenze domestiche, l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta, il codice fiscale, il numero dei residenti o conviventi e/o coobbligati che dimorano nell'immobile a disposizione se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - per le utenze non domestiche, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno rappresentanza e l'amministrazione, la partita IVA se in possesso, il codice ISTAT dell'attività esercitata e con la specificazione della prevalente qualora vengano esercitate più attività;
4. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli articoli (agevolazioni, riduzioni, ecc.) al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione.
5. La denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge. La dichiarazione è sottoscritta dall'obbligato o dal rappresentante legale, negoziale o da chi ne ha titolo relativamente alla persona, impresa, associazione, consorzio, condominio o altro.
6. La denuncia può essere presentata esclusivamente:
 - direttamente allo sportello dell'Ufficio competente, il quale rilascia ricevuta;
 - tramite servizio postale; in tal caso, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale;

- inviata telematicamente purché secondo le regole definite dal Testo Unico Amministrazione Digitale; in tal caso si considera presentata nel giorno indicato dal certificatore inviante.

La presentazione delle denunce al di fuori delle suddette modalità è considerata omessa.

7. In caso di omissioni nell'indicazione della superficie utile ai fini della tariffa, l'ufficio procederà all'iscrizione d'ufficio della superficie presente nei propri archivi immobiliari che farà fede fino a prova contraria. Qualora tale superficie non fosse reperibile neppure negli archivi ovvero risulti incongruente, l'ufficio preposto inviterà l'utente a fornire il dato richiesto entro sessanta giorni.
8. La dichiarazione è considerata omessa nel caso di mancata compilazione anche di uno solo degli elementi indispensabili per la determinazione della tariffa, indicati ai commi precedenti che siano, salvo per quanto riguarda la superficie utile.
9. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d'ufficio.
10. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui avviene la variazione in diminuzione del numero dei componenti, se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.
11. La denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa: l'abbuono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione é avvenuta.
12. (soppresso)
13. (soppresso)
14. (soppresso)

Articolo 23 – Denuncia di cessazione

1. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, delle aree e delle persone nel corso dell'anno va presentata con apposita denuncia di cessazione debitamente accertata con documentazione o risultanze oggettive, secondo le modalità stabilite dal comma 6 del precedente articolo, entro il mese successivo di intervenuta cessazione. In caso di tardiva presentazione, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed hanno carattere vincolante.
2. La denuncia di cessazione deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tariffa, se esistente, le generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare. La denuncia deve essere data e sottoscritta e deve contenere inoltre anche il nuovo indirizzo.
3. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.
4. L'ufficio, qualora esistano elementi concordanti, può provvedere alla cessazione d'ufficio. La cessazione decorre dall'anno successivo a quello di intervenuta cessazione salvo si possa datare prima e sempre che esistano altri soggetti che conducano i medesimi locali.

Articolo 24 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali e/o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa riferita alle categorie corrispondenti rapportata al periodo di occupazione, detenzione o conduzione scaturenti da atti dell'amministrazione ovvero di altre enti, indipendentemente dall'effettiva occupazione. Per temporaneo s'intende l'uso pari o inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. Per i "banchi di mercato di beni durevoli" o "banchi di mercato alimentari o di beni deperibili", che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 31, si applica la tariffa prevista per la specifica categoria. In dette categorie sono compresi anche i quelle dei banchetti o del commercio ambulante su aree pubbliche al di fuori di quelli del mercato.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno e non ulteriormente frazionabile, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50% per le utenze non domestiche e ridotta del 50% (per la sola parte variabile) per le utenze domestiche. La singola giornata non è frazionabile.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare negli stessi termini stabiliti per il canone e/o la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, previsti nell'atto.

6. Qualora la tariffa sia dovuta e l'occupazione, detenzione o conduzione non derivi da alcun previo atto dell'amministrazione, l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare entro dall'utente entro il termine di 60 giorni dal termine di detenzione od occupazione ovvero, se richiesto dall'ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito; tale sollecito non costituisce accertamento. L'omesso o tardivo pagamento, e quindi l'omessa presentazione della denuncia, oltre la predetta data dà diritto all'accertamento e al recupero delle maggiorazioni e degli interessi.
7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Non si fa luogo all'accertamento, riscossione e rimborso quando l'importo della tariffa, ovvero dei recuperi e degli interessi risulta inferiore al minimo stabilito dal Regolamento Comunale di Autotutela.
10. Non sono soggetti a tariffa i casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se superiore a quello sopra indicato;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione senza fini di lucro.

Articolo 25 – Modalità per l'applicazione e la riscossione della tariffa

1. L'importo del tributo, degli accessori e delle sanzioni, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 24, è liquidato almeno una volta all'anno sulla base delle dichiarazioni che hanno determinato la liquidazione l'anno precedente (p.e. soggetto/coobbligato, superficie, componenti, destinazione) nonché delle dichiarazioni successivamente presentate e degli accertamenti notificati. Eventuali importi non liquidati, possono essere richiesti con avvisi e/o atti separati, nei modi e nei termini di legge.
2. La riscossione può avvenire tramite ruolo, avviso bonario di pagamento, con notificazione e/o ingiunzione; le modalità di pagamento possono avvenire anche con modalità elettroniche o con modello F24, previa convenzione con i soggetti ed istituzioni competenti.
3. Non si fa luogo all'accertamento, riscossione e rimborso quando l'importo della tariffa, ovvero dei recuperi e degli interessi risulta inferiore al minimo stabilito dal Regolamento Comunale di Autotutela.
4. Il minore introito derivante da abbuoni per arrotondamenti, importi non convenienti da riscuotere, insolvenze non recuperabili è assorbito nel riequilibrio tariffario successivo. Lo stesso principio si applica in ogni altro caso di differenza, attiva o passiva, qualsiasi ne sia la causa.

5. Per quanto attiene alla riscossione, l'Ufficio può emettere una o più richieste di pagamento da effettuarsi in una o più rate. In caso di accertamento il pagamento deve essere effettuato in unica rata; sono dovuti ulteriori interessi decorrenti dalla data di formazione dell'accertamento, alla data di presentazione del ruolo all'agente della riscossione ovvero alla data di pagamento se riscosso in forma diversa.
6. L'Ufficio, entro il termine di prescrizione, provvede a recuperare anche le somme dovute a congruaggio della tariffa.
7. Nel caso di riscossione diretta c.d. bonaria, il termine di pagamento non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di emissione dell'atto; qualora l'importo da incassare risulti antieconomico, la somma relativamente alla/e annualità, potrà essere riscossa cumulativamente per più periodi.
8. Sono a carico dell'utente tutte le spese di avviso di mora e/o di notifica, anche a mezzo servizio postale od equipollente.
9. Il contribuente può richiedere in caso di temporanea difficoltà, con apposita istanza, un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 5.000,00; l'importo minimo rateizzabile è di € 150,00; se la richiesta viene accolta, sono dovuti gli interessi di legge. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 2.500,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria, assicurativa o equipollente. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti, rende inefficace la dilazione e le somme residue e gli interessi maturati sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo o / e per la gestione delle entrate comunali; se dovute, sono irrogate le sanzioni.

Articolo 26 - Il funzionario responsabile

1. La Giunta comunale individua l'ufficio competente per la gestione, l'accertamento e la riscossione. Al funzionario dirigente il settore competente sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi.
3. Sono altresì demandate al predetto funzionario tutte le decisioni in merito ad ogni aspetto applicativo e gestionale del presente regolamento.

Articolo 27 - Poteri e attività del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, l'ufficio competente del Comune può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile. Per limitare situazioni invasive di controllo per il recupero dovuto, nell'ambito dell'economicità dell'operazione, detta presunzione è sempre utilizzabile anche senza aver inoltrato invito di cui al comma precedente.
3. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare, a cadenza mensile, al funzionario responsabile tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.
4. L'ufficio cura l'aggiornamento dell'elenco degli utenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione, fermo restando, in caso di mancato inoltro dell'invito, l'obbligo di denuncia.

Articolo 28 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, delle penalità unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
3. (soppresso)

Articolo 29 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tariffa o della maggior tariffa dovuta, con un minimo di cinquantuno euro.
2. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggior tariffa dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da euro venticinque ad euro duecentocinquotto. La stessa sanzione si applica per tutte le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari, in qualunque modo denominati, nei sessanta giorni dalla richiesta dell'Ufficio o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Per l'omesso, incompleto e parziale versamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 comma 1, del D. Lgs. 471/97, salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 30 – Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione della tariffa il Comune, anche tramite il soggetto che gestisce la riscossione della tariffa, dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare all'Ufficio competente.

Articolo 31 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, mercati, anche settimanali, mercatino di Natale, fiere, iniziative gastronomiche, feste o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di Igiene urbana; la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

Articolo 32 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2003.
2. Il precedente regolamento riferito al Capo III del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 è soppresso nel momento in cui entrerà in vigore il presente regolamento.
3. Per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani, resta in ogni caso fermo il potere del Comune di procedere agli accertamenti per le annualità anteriori alla data di cui al 1° comma del presente articolo

Articolo 34 – Disposizioni transitoria

1. In sede di prima applicazione:
 - sono considerate valide le dichiarazioni prodotte, nonché le liquidazioni effettuate dall'Ufficio ai fini della Tassa Rifiuti relativamente alle superfici, alle destinazioni ed utilizzi; per le utenze non domestiche, la riclassificazione delle categorie delle attività, avverrà secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 - gli accertamenti relativi alla Tassa Rifiuti che sono divenuti definitivi entro il termine di presentazione della denuncia di cui al presente regolamento sono equiparati alla predetta denuncia.
 - per quanto attiene le famiglie residenti, in considerazione del fatto che le denunce presentate per la Tassa Rifiuti non riportano il numero dei componenti aggiornato, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, tale dato viene desunto d'ufficio dagli archivi dell'anagrafe.
 - per quanto attiene il numero degli occupanti l'alloggio per i soggetti non residenti, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia per quanto riguarda il numero degli occupanti. A tal fine viene assegnato il termine fino al 30.04.2003, decorso tale periodo si applica quanto previsto nel presente regolamento.
 - per quanto attiene agli identificativi catastali, l'utente è tenuto a fornirli a seguito di richiesta ufficiale anche nel caso siano stati resi nella dichiarazione e risultino incongruenti o errati.
2. Per i soggetti residenti alla data del 01.01.2003, ma non iscritti con denuncia della Tassa Rifiuti entro il 30.04.2003, la denuncia viene assunta d'ufficio, compreso il numero dei componenti; per quanto attiene alle superfici si rimanda alle disposizioni del regolamento. A

suddetti soggetti viene applicata una maggiorazione, oltre alla tariffa, pari al 30% della tariffa dovuta, con un minimo di € 25,00, senza interessi.

3. L'agevolazione per il compostaggio domestico, individuata nell'articolo 19, già accordate per la Tassa Rifiuti, valgono anche per gli anni di decorrenza della tariffa, salvo il potere dell'ufficio di accertamento del perdurare della sussistenza dei requisiti.
4. In sede di prima applicazione la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche potrà essere determinata come segue:
 - o sulla base di criteri razionali come previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 158/99;
 - o sulla base delle iscrizioni a ruolo dell'anno precedente.

Articolo 35 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22 e il D.P.R. n. 158/99.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.